

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PR-GDPR-005	

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

INDICE

1	SCOPO	3
2	DESTINATARI	3
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	5
5	DEFINIZIONI	6
6	ALLEGATI	7
7	MODALITA' OPERATIVE	7
7.1	Oggetto della segnalazione	7
7.2	Organo destinatario della segnalazione	8
7.3	Contenuto della segnalazione	8
7.4	Garanzie di riservatezza (Art. 12 D. Lgs. 24/2023)	9
7.5	Modalità di invio della segnalazione: utilizzo della piattaforma	10
7.6	Gestione operativa della segnalazione	13
7.7	Canale esterno di segnalazione	14
7.8	Divulgazione pubblica	15
7.9	Sistema sanzionatorio e perdita delle tutele	15
7.10	Formazione e parametri di controllo	16
7.11	Conservazione della documentazione	17
7.12	Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati	17
7.13	Attività di reporting verso gli Organi societari	17
7.14	Aggiornamento della policy	17

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

1 SCOPO

Scopo della presente procedura è fornire indicazioni rispetto alle modalità di inoltro e gestione delle segnalazioni di irregolarità che afferiscono alle attività svolte da MultiMedica S.p.A. ovvero a condotte individuali.

Obiettivo di questa procedura è quello di garantire un ambiente di lavoro in cui i destinatari possono segnalare eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno di MultiMedica S.p.A.

A tal fine, la presente procedura disciplina il processo di segnalazione dei comportamenti illeciti e definisce nel contempo i canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni da chiunque vengano trasmesse.


2 DESTINATARI

Le segnalazioni di cui alla presente procedura potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 24/2023 da:

- a) Dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- b) Dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) Lavoratori subordinati do soggetti del settore privato ivi compresi i lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96;
- d) I lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati nel capo I della legge 22 maggio 2017 n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) I lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) I liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g) I volontari ed i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- h) Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in virtù di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato.

Si precisa che la tutela delle persone segnalate si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga anche quando:

- il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali,
- durante il periodo di prova;

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Altri soggetti a cui si applica la tutela:

- facilitatori, le persone fisiche che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da una stabile legame affettivo o di parentela fino al quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettua una divulgazione pubblica che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e ricorrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

I primi interventi in materia di whistleblowing risalgono all'epoca della Comunità Economica Europea e sono stati introdotti al fine di contrastare il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti (Direttiva CE 10 giugno 1991, n. 91/308).


Le banche e gli enti finanziari furono obbligati a identificare i loro clienti e a segnalare alle Autorità competenti le operazioni in tal senso sospette.

Si trattava di un whistleblowing particolare, vi era un dovere di segnalazione posto a carico di specifici soggetti, non un diritto. Il dovere di segnalazione, accompagnato anche dalla previsione di adeguate tutele, venne poi inserito in ulteriori settori (ad esempio in ambito fiscale).

La normativa europea si è occupata di disciplinare primariamente un dovere di segnalazione tratteggiando, di conseguenza, un particolare figura di whistleblower.

A livello normativo nazionale, il primo intervento in materia di whistleblowing è costituito dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha fissato alcuni criteri e principi rilevanti, come il divieto di ritorsioni per il segnalante, la tutela della sua identità, l'esistenza di particolari canali di segnalazione, ecc.

A partire dal 26 novembre 2019 si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la direttiva n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione. Il ruolo del whistleblowing è quindi quello di essere uno "strumento" di prevenzione degli illeciti oltre che rappresentare la manifestazione di un diritto umano (libera espressione).

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Obiettivo della Direttiva è quello di disciplinare la protezione del segnalante all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità tra le normative nazionali senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato. Tale Direttiva è stata attuata dal legislatore italiano con il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (già D. Lgs. 24/2023).

FONTI APPLICABILI IN MATERIA:


- D. Lgs. 24/2023, attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D. Lgs. 231/2001, in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti;
- Legge 190/2012, disposizioni in materia di whistleblowing applicabili al settore pubblico;
- Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione che ha modificato il quadro regolatorio della Legge 179/2017 e del D. Lgs. 231/2001;
- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- Linee Guida ANAC;
- Regolamento UE 2016/679 che disciplina i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy armonizzato al GDPR dal D. Lgs. 101/2018;
- Parere del Garante per la protezione dei dati riguardante lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd direttiva whistleblowing) dell'11 gennaio 2023.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Ambito di applicazione oggettivo:

In primo luogo, il Decreto definisce l'ambito di applicazione oggettivo, prevedendo che le disposizioni in esso contenute si applichino

- Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- Alle segnalazioni di violazioni già disciplinate dagli atti nazionali o dell'Unione Europea indicati dal Decreto stesso ovvero nella Direttiva UE 2019/1937;
- Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e degli appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	


Ambito di applicazione soggettivo:

le disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano segnalazioni interne ed esterne appartenenti al:

- ❖ Settore pubblico
 - Pubbliche amministrazioni;
 - Autorità amministrative indipendenti di Garanzia, vigilanza o regolazione;
 - Enti pubblici economici;
 - Enti di Diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi del 2359 cc;
 - Società in house;
 - Organismi di diritto pubblico;
 - Concessionari di pubblico servizio;
- ❖ Settore privato
 - Con una media di almeno cinquanta lavoratori nell'ultimo anno; o
 - Con una media inferiore ai cinquanta lavoratori nell' ultimo anno, operanti in specifici settori, solo per segnalazioni riguardanti illeciti relativi al diritto dell'Unione Europea (I.B e II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023);
 - Meno di cinquanta lavoratori, ma che abbiano adottato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

5 DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Whistleblower	Persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
OdV	Organismo di Vigilanza
Piattaforma	Strumento informatico utilizzato per la gestione delle segnalazioni
D.lgs 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 avente ad oggetto "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni
GDPR	Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
CdA	Consiglio di Amministrazione

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

6 ALLEGATI

All.01 IP-GDPR-003 “Informativa privacy soggetto segnalante - Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”

All.02 IP-GDPR-004 “Informativa privacy soggetto segnalato - il presente documento informativo viene reso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”

All.03 IP-GDPR-005 “Istruzioni funzionali al trattamento di dati personali rivolta ai soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”

7 MODALITA’ OPERATIVE

7.1 Oggetto della segnalazione


La presente procedura è volta a consentire la segnalazione delle irregolarità che afferiscono alle attività svolte dalla Società.

A titolo esemplificativo, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, possono essere segnalate:

- ✓ Condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società;
- ✓ Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioterapia e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- ✓ Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, di cui all’art. 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- ✓ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- ✓ Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori di cui sopra.

In ogni caso il segnalante non dovrà utilizzare l’istituto per scopi personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici. In tali casi sarà necessario rifarsi alla disciplina di settore e/o alle procedure aziendali a ciò preposte.

Le segnalazioni dovranno essere fatte con spirito di responsabilità, carattere di interesse per il bene comunica, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING NON AMMESSE

Non possono costituire oggetto di segnalazione di Whistleblowing e, se pervenute, sono rigettate:

- le segnalazioni provenienti da soggetti non inclusi fra quelli indicati;
- le segnalazioni riguardanti tematiche non incluse fra quelle indicate;
- le segnalazioni generiche e non circostanziate;
- le informazioni riguardanti notizie palesemente prive di fondamento;
- le notizie già di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili;
- le rivendicazioni legate a interessi personali del segnalante (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali), che l'Organizzazione invita a risolvere tramite il dialogo con il Responsabile diretto o con la Direzione Risorse Umane.

7.2 Organo destinatario della segnalazione

La Società ha individuato quale organo destinatario delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza (già OdV) nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tale organismo risulta infatti il soggetto più idoneo in quanto formato per la gestione delle segnalazioni nonché di autonomia operativa.


Inoltre, l'OdV garantisce che ciascuno dei propri membri agisca in assenza di situazioni di conflitto d'interesse; in particolare, è previsto che la segnalazione che riguardi uno o più dei suoi membri non venga indirizzata al/ai membro/i interessato/i e, conseguentemente, che tale/i soggetto/i non partecipi(no) in alcun modo al processo di gestione della segnalazione, inclusa la comunicazione del relativo esito finale.

7.3 Contenuto della segnalazione

Il Whistleblower dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire all'organismo preposto alla ricezione delle segnalazioni di poter effettuare tutte le dovute e necessarie verifiche ed accertamenti atti a verificare la fondatezza del contenuto della segnalazione.

Gli elementi che dovranno essere presenti nella segnalazione, che dovrà essere il più possibile circostanziata sono:

- Le circostanze del tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione dei fatti;
- Le generalità o altri elementi idonei ad indentificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni basate su supposizioni, sospetti, voci, opinioni del segnalante e/o di terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false. Ove vi sia la possibilità è utile allegare documenti volti a fornire elementi di fondatezza ai fatti oggetto della segnalazione, nonché l'eventuale indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati. La piattaforma adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni prevede la possibilità di effettuare segnalazioni anonime e, se del caso, per la gestione delle stesse dovranno avere ad oggetto fatti e circostanze necessariamente dotate di particolari tali da far emergere fatti e situazioni relativi a contesti determinati (a titolo esemplificativo: nominativi, eventi particolari, qualifiche).


7.4 Garanzie di riservatezza (Art. 12 D. Lgs. 24/2023)

L'identità del segnalante e le informazioni da cui eventualmente potrà evincersi l'identità dello stesso, non potranno essere rivelate a soggetti esterni all'Organismo preposto alla ricezione delle segnalazioni senza il preventivo consenso del soggetto che ha effettuato la segnalazione. I soggetti che, qualsiasi titolo, verranno coinvolti nella gestione della segnalazione saranno tenuti a tutelare la riservatezza del soggetto segnalante (cd "riservatezza del whistleblower").

La violazione di tale obbligo costituisce, così come previsto dalla norma, fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento (a titolo esemplificativo, in caso di "violazione della riservatezza di cui all'art. 12", ANAC applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 € a 50.000,00 euro ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 24/2023).

Inoltre:

- ✓ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (Art. 12 comma 3 D. Lgs. 24/2023);
- ✓ Nell'ambito di un procedimento davanti alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non potrà essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria (Art. 12 comma 4 D. Lgs. 24/2023);
- ✓ Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece, la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità, consenso che dovrà essere reso o acquisito in forma scritta senza eventuali conseguenze qualora il segnalante decida di non rivelare la propria identità (Art. 12 commi 5 e 6 D. Lgs. 24/2023).

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- ✓ Il legislatore italiano ha altresì previsto, all'art. 2-undecies del Codice Privacy "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento qualora, dall'esercizio di tali diritti, possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

7.5 Modalità di invio della segnalazione: utilizzo della piattaforma

Le segnalazioni potranno essere trasmesse mediante i seguenti canali:

- A. **Modalità informatica:** trasmesse tramite utilizzo dell'apposito canale (Piattaforma) messo a disposizione dalla Società. In particolare, l'utente che intende trasmettere una segnalazione dovrà essere dotato di un dispositivo connesso ad internet.

La piattaforma è raggiungibile digitando l'url <https://multimedica.segnalazioni.net/>

Si precisa che al fine di garantire una maggior riservatezza dell'identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo che non sia riconducibile alla realtà aziendale e non utilizzare la connessione ad internet (cavo o Wi-Fi) fornita da MultiMedica.


Per il tramite della piattaforma "DigitalPA" – Legality e Whistleblowing – segnalazione illeciti, qualsiasi utente dotato di un dispositivo (desktop o mobile) connesso ad internet potrà facilmente inviare all'OdV una segnalazione digitando l'apposito url.

A maggior protezione della riservatezza si suggerisce di non effettuare le segnalazioni quando si è collegati alla rete aziendale così come si consiglia di non utilizzare dispositivi fissi o mobili aziendali.

DigitalPA è una piattaforma per la gestione delle segnalazioni whistleblowing che permette una comunicazione crittografata end-to-end, consentendo agli utenti di effettuare delle segnalazioni di illeciti con la garanzia di riservatezza.

L'autore della segnalazione potrà quindi facilmente accedere alla piattaforma con due differenti modalità:

1. Utente registrato: il segnalante effettua la registrazione, indicando username, password e indirizzo e-mail. Dopodiché il segnalante registrato è guidato nella compilazione di un questionario, costituito da domande aperte e/o chiuse, che gli permettono di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (soggetti coinvolti, fatti, contesto temporale, ecc.). La registrazione consente al segnalante di accedere in futuro alla propria segnalazione, monitorarne lo stato di avanzamento, inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione, rispondere a eventuali domande di approfondimento. Il portale permette anche di instaurare un colloquio virtuale con l'Organismo di Vigilanza.

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

2. Utente non registrato: il segnalante, senza effettuare la registrazione, è guidato nella compilazione di un questionario, costituito da domande aperte e/o chiuse, che gli permettono di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (soggetti coinvolti, fatti, contesto temporale, ecc.). Il sistema rilascia un codice segnalazione e una password, che il segnalante deve custodire con cura per accedere in futuro alla propria segnalazione, monitorarne lo stato di avanzamento, inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione, rispondere a eventuali domande di approfondimento. Il portale permette anche in questo caso di instaurare un colloquio virtuale con l'Organismo di Vigilanza.

B. **Modalità orale:** è possibile utilizzare il sistema di messaggistica vocale, previsto dalla medesima piattaforma, ed idoneo a soddisfare i requisiti di riservatezza, tracciabilità e archiviazione dell'intero processo di segnalazione previsti dalla normativa.

La segnalazione orale va effettuata tramite il sistema di messaggistica vocale presente nella piattaforma telematica, accessibile dal sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente). La piattaforma registra la voce del segnalante, modulandola per renderla irrecognoscibile al momento dell'ascolto. Previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante trascrizione. La segnalazione deve essere effettuata descrivendo in modo chiaro il fatto in questione, indicando ogni elemento a supporto di quanto segnalato.


C. **Modalità cartacea:** le segnalazioni cartacee potranno essere trasmesse a mano o a mezzo posta ordinaria/raccomandata con indicazione riservata al personale dell'OdV, al seguente indirizzo:


ORGANISMO DI VIGILANZA

C/O MULTIMEDICA S.P.A.

VIA FANTOLI 16/15 MILANO

Inserimento della segnalazione



	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Seguito della segnalazione

Dopo l'invio di una segnalazione, il Segnalante potrà monitorare la Sua segnalazione (tramite il rilascio di un apposito ticket) e interagire all'interno della stessa tramite l'area Messaggi, inserire eventuali ulteriori elementi, fornire le proprie generalità, rispondere ad eventuali necessità di approfondimento. Il portale permette sia al segnalante anonimo che a quello riservato di instaurare un colloquio virtuale con l'organo deputato alla gestione delle segnalazioni (Organismo di Vigilanza).

Scrivi segnalazione

Informazioni illecito

Oggetto* (max 100 caratteri)

Tipologia segnalante* Tipologia illecito*

Soggetti coinvolti

Autori illecito* Persona informate

Luoghi e date

Unità Organizzativa/è della persona coinvolta* Luogo in cui si è verificato il fatto*


Data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto* Data (anche presunta) di conclusione del fatto

Descrizione dei fatti

Descrivi i fatti in maniera dettagliata*

Nello specifico, la segnalazione interna, a prescindere dal canale utilizzato per effettuarla, deve contenere i seguenti elementi:

- caratteristiche del segnalante (es. dipendente, collaboratore, tirocinante, ecc.);
- tipologia di illecito;
- data e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- completa ed esaustiva descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, e di ogni altra informazione utile a fornire un supporto a quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno commesso il comportamento segnalato (se conosciute);
- indicazione degli altri soggetti che potrebbero riferire sui fatti oggetto di segnalazione (se esistenti);
- indicazione dei documenti probatori del fatto segnalato (se esistenti).

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Si precisa che il segnalante che effettuerà la segnalazione tramite Piattaforma sarà guidato nella compilazione tramite un apposito questionario formato da domande aperte/chiose che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione.

7.6 Gestione operativa della segnalazione

Le segnalazioni ricevute dall'OdV sono trattate in maniera riservata. L'identità del segnalante e ogni altra informazione da cui tale identità possa evincersi, direttamente o indirettamente, non sono in alcun modo rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso, fatte salve le persone competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza sarà dotato di credenziali di accesso al portale ed all'inserimento di ogni nuova segnalazione riceverà un alert sul proprio indirizzo di posta elettronica.

La gestione delle segnalazioni è soggetta all'iter di seguito descritto:

A. Presa in carico della segnalazione e analisi preliminare

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione l'OdV rilascerà, tramite piattaforma, al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione.

Sarà onere del segnalante accedere alla piattaforma per verificare la presa in carico della segnalazione mediante inserimento del suo token.

Nel caso in cui, all'esito della fase preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, l'OdV procederà con l'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al segnalante tramite piattaforma.


La segnalazione, anche se rigettata, e la relativa documentazione sono conservate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa, e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito della procedura.

In caso contrario si procederà dando avvio alla fase istruttoria della segnalazione.

B. Istruttoria

Laddove a seguito dell'analisi preliminare fossero emersi elementi utili e sufficienti a ritenere la segnalazione fondata, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l'OdV provvederà a:

- Avviare analisi specifiche, eventualmente coinvolgendo la funzione aziendale interessata o esperti e/o periti esterni specializzati nella disciplina o in grado di supportare le analisi tecniche;
- Chiedere, in qualsiasi momento, documentazione o chiarimenti al soggetto segnalante;
- Reperire, secondo le modalità ritenute più idonee, la documentazione inerente all'evento (sopralluoghi, verifiche aziendali, utilizzo di database)
- Avvalersi, ove necessario, di consulenti esterni specializzati nella disciplina o in grado di supportare le analisi tecniche necessarie;
- Concludere la fase istruttoria qualora, in qualsiasi momento della stessa, venisse accertata l'infondatezza della segnalazione.

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

C. Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, l'OdV fornirà un riscontro al segnalante informandolo delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento delle indagini.

D. Chiusura della segnalazione

Alla chiusura delle indagini l'OdV procede dandone comunicazione al segnalante circa la chiusura della segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

7.7 Canale esterno di segnalazione


L'art. 6 e ss. del D. Lgs. 24/2023 fa sì che ANAC istituisca un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

All' art. 9 del D. Lgs. 24/2023 ANAC pubblica sul proprio sito internet (<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>), in una sezione dedicata, facilmente accessibile ed identificabile, le seguenti informazioni:

- ✓ Illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
- ✓ I propri contatti, quali, in particolare il numero di telefonato indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- ✓ L'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previste dal Decreto,
- ✓ Le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro ed il seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- ✓ L'elenco degli enti del terzo settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC nonché i loro contatti

La segnalazione su di un canale esterno può essere effettuata solo in determinate condizioni e nello specifico:

- Non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza che la stessa abbia avuto seguito;

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.8 Divulgazione pubblica

Altra possibilità cui il segnalante può ricorrere è quella della divulgazione pubblica dei fatti costituenti violazioni che abbia appreso direttamente.

Pur trattandosi di un istituto distinto dal canale di segnalazione interno e dal canale di segnalazione esterno, il segnalante che divulghi pubblicamente beneficia della protezione prevista per le segnalazioni interne ed esterne qualora, al momento della divulgazione pubblica, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- il segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed una segnalazione esterna oppure abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste e/o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o comunque coinvolto nella stessa.


7.9 Sistema sanzionatorio e perdita delle tutele

A. Sanzioni disciplinari

Qualora, all'esito delle verifiche poste in essere dall'OdV, la segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione, gli organi e le funzioni aziendali che risultano competenti, saranno chiamate ad adottare i provvedimenti gestionali di competenza e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessarie, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare secondo le disposizioni del CCNL applicato e della normativa di legge.

Le sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità, idoneità ed effettività.

Con riferimento alle violazioni del MOGC si applicherà la disciplina già adottata dalla Società e reperibile nella Sezione Generale del Modello.

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni infondate, effettuate con dopo o colpa grave, ovvero quelle manifestatamente compiute con il solo scopo di danneggiare il soggetto segnalato o altri, così come ogni altro utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Analogamente sono previste sanzioni anche nel caso di accertata violazione delle misure poste a tutela del segnalante.

Per godere della protezione da ritorsioni, i segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o “voci di corridoio” così come notizie di pubblico dominio”

Inoltre, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

B. Sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 21 D. Lgs. 24/2023


ANAC applica a chiunque violi le misure di protezione del segnalante se seguenti sanzioni:

- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12 del D. Lgs. 24/2023;
- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono stati adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme all’ art. 4 e 5 del decreto legislativo, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute
- Da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’art. 16 comma 3 del D. Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziale o contabile.

7.10 Formazione e parametri di controllo

La Società promuove l’attività di comunicazione del presente documento nei confronti dei propri dipendenti al fine di assicurare la massima ed efficace applicazione delle disposizioni normative.

Verrà altresì monitorata la formazione del proprio personale in materia di segnalazioni, accesso ai canali di segnalazione, sistema disciplinare.

	PROCEDURA	Gruppo MultiMedica
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

7.11 Conservazione della documentazione

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo le segnalazioni, interne o esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto in commento.

L' OdV, pertanto, assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni ricevute attraverso modalità elettroniche e cartacee.

I luoghi fisici individuati per la conservazione della documentazione garantiranno la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità da parte dell'Organismo preposto alla gestione delle segnalazioni.

7.12 Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati

L'intero processo di segnalazione è stato pensato e strutturato in modo da assicurare la conformità dello stesso al Regolamento Europeo (art. 13 del D. Lgs. 24/2023).

In particolare, sono state adottate le seguenti misure e documentazione:

- Predisposizione di idonee informative ex art. 13 GDPR (informativa segnalante) e art. 14 GDPR (informativa segnalato);
- Verifica delle misure di sicurezza tecniche della piattaforma adottata (Crittografia, protocollo sicuro https, autenticazione informatica forte, account personali)
- Esecuzione di una DPIA;
- Aggiornamento del Registro del Titolare;
- Valutazione e nomina dei soggetti da nominare ex art. 28 GDPR;
- Nomina ad Amministratore di Sistema e Responsabile art. 28 GDPR al soggetto fornitore del canale di segnalazione;
- Istruzioni funzionali ex art. 29 GDPR ai componenti dell'OdV;
- Diffusione delle informative e della procedura a tutto il personale.

7.13 Attività di reporting verso gli Organi societari

L'Organismo di Vigilanza, ad integrazione di quanto già previsto nel Modello Organizzativo, informerà periodicamente gli Organi di Controllo della Società in relazione alle segnalazioni ricevute. Tale report contiene gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

7.14 Aggiornamento della policy

La presente policy così come le funzionalità del portale saranno oggetto di revisione periodica in funzione di eventuali aggiornamenti normativi o suggerimenti formulati dall'Organismo di Vigilanza stesso.